

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
R.G. n. [REDACTED]

N° [REDACTED] R.G.
N° [REDACTED] SENT.

ASSEGNATA A SENTENZA
IL [REDACTED] CONC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione del lavoro

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, [REDACTED]
prosecuzione del verbale di udienza de [REDACTED]
visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunzia la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro

Tra

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti W. Felice [REDACTED];

e

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 19.12.2018 l'istante ha convenuto in giudizio la [REDACTED]
[REDACTED] chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto

diverso dalla sede dell'azienda, facente capo al potere organizzativo e gestionale del datore di lavoro.

Ne consegue che è ravvisabile quella condizione minima, ma sufficiente a tal fine, consistente nel fatto che sia stato l'imprenditore a configurare tale assetto, quale modalità di organizzazione del lavoro e che presso il punto vendita di [REDACTED] la resistente abbia collocato un nucleo organizzato di beni aziendali e lavoratori per l'esercizio dell'impresa, ossia per il soddisfacimento delle finalità imprenditoriali.

Pertanto va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Milano.

Venendo al merito delle domande, occorre innanzitutto illustrare i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno biologico contrattuale in materia di infortuni sul lavoro.

Sul punto va ribadito che la violazione dell'art. 2087 c.c. integra una causa di responsabilità per inadempimento di un'obbligazione. E' ormai pacifica, in giurisprudenza, a partire dalla sentenza della Cassazione 25/05/2006, n. 12445, la configurazione dell'obbligo di sicurezza alla stregua di un obbligo di protezione che integra, ai sensi dell'art. 1374 c.c., il sinallagma contrattuale.

L'attrazione contrattualistica impone di regolare la responsabilità per mancato adempimento sulla scorta dell'art. 1218 c.c., estendendo al rapporto di lavoro la distribuzione degli oneri probatori così come individuata dalla sentenza della Cassazione sezioni unite 30/10/2001, n. 13533.

Tanto impone che, ove il prestatore di lavoro provi la fonte dell'obbligo di sicurezza, il danno e il nesso di derivazione causale tra il danno e la

prestazione, sul datore di lavoro, ai fini della esenzione da alcuna responsabilità, incombe l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il prodursi del danno.

Pur essendo sufficiente il richiamo della nozione di causa non imputabile, nella quale è pacificamente ricompreso il fatto colposo del danneggiato, la giurisprudenza, in questa materia, ha elaborato la nozione di rischio elettivo, dapprima utilizzata nell'ambito del diritto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per contrassegnare la condotta del lavoratore costituente una scelta abnorme ed arbitraria, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi, una situazione diversa ed estranea, che recide il nesso con l'attività lavorativa, ed esclude conseguentemente la occasione di lavoro e la copertura assicurativa ed indennitaria (tra le più recenti: Cass. 13/04/2016 n. 77313; Cass. 05/09/2014, n. 18786) per poi estenderla in ambito antinfortunistico tout court.

Corrisponde ad un principio consolidato che, premesso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno personalissimo, abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del

lavoro da svolgere (Cass. 18/06/2018, n. 16026; Cass. 23/05/2018, n. 12807; Cass. 13/01/2017, n. 798).

Diversamente, la condotta colposa del lavoratore è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. 19/04/2019, n.11114; Cass. 25/02/2019, n. 5419), atteso che la finalità di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela.

Per di più, la giurisprudenza esclude finanche la possibilità di ravvisare un mero concorso di colpa del lavoratore infortunato, giacché "la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente possono considerarsi concausa dell'evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro" (Cass. 19/04/2019, n. 11114).

Le condotte imperite, neglienti ed imprudenti del lavoratore nell'espletare le mansioni a lui assegnate, integrando una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, vanno addebitate al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa fonte di pericolo determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass. 18/03/2019, n. 7584); esse non sono né imprevedibili né anomale e perciò non sono idonee ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto ad adottare tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle concrete condizioni di svolgimento del lavoro (Cass. 13/01/2017, n. 798).

Nella vicenda in oggetto, l'infortunio si è verificato per un'erronea azione da parte della ricorrente che non avrebbe potuto, secondo costante giurisprudenza, essere considerata idonea ad interrompere il nesso causale perché era comunque rapportata allo svolgimento della mansione assegnata all'infortunato e, per quanto imprudente, tutt'altro che esorbitante da essa.

Nel caso che ci occupa la resistente non ha mosso alcuna contestazione specifica alla ricostruzione dei fatti delineata nel ricorso. Infatti nell'atto introduttivo del giudizio l'istante ha dedotto che in data **██████████** iniziava il proprio turno alle **ore 20:00** iniziando a svuotare **██████████** che, sul finire del turno, la responsabile **██████████** nel constatare che gli scatoloni fuoriuscivano dai roll, chiedeva alla ricorrente **██████████** con il peso del corpo salendo fisicamente sul roll; che la ricorrente, avendo visto nei giorni precedenti anche altri colleghi appiattare gli scatoloni con tali modalità, saliva su una scaletta avvicinandola al roll tenuto fisicamente fermo dalla **██████████** che lo stesso era privo di blocco nella parte frontale; che, pertanto, nel momento in cui la ricorrente appoggiava il piede per appiattare gli scatoloni, con una gamba sprofondava mentre l'altra gamba rimaneva a penzolari fuori la gabbia; che la **██████████** non provvedeva a chiamare immediatamente i soccorsi, congedando il collega **██████████** il quale si era avvicinato alla ricorrente per fornire un aiuto; che, dopo circa 20 minuti, il **██████████** vendita **██████████** procurava pacchi di surgelati per calmare il dolore; che, verso le ore 23:00 la ricorrente dolorante, chiamava il padre, il quale la accompagnava al **██████████** facendo gli accertamenti necessari **██████████**

La resistente nella memoria di costituzione non muove una contestazione specifica alla dinamica allegata nel ricorso rilevando soltanto che due lavoratori, senza specificarne le generalità, avevano prestato aiuto alla ricorrente dopo l'infortunio. Peraltro, anche volendo opinare che la ricorrente abbia deciso autonomamente di appiattare gli scatoloni con il peso del proprio corpo senza alcuna direttiva da parte della responsabile, non è dubitabile che la responsabile o comunque il datore di lavoro con il suo apparato organizzativo avevano l'obbligo di intervenire sconsigliando alla lavoratrice la adozione di quella determinata modalità operativa.

Il datore di lavoro avrebbe dovuto attivarsi a che la potenziale pericolosità della manovra impartita al lavoratore fosse neutralizzata dall'apprestamento di specifici accorgimenti di tutela della integrità fisica del dipendente o comunque avrebbe dovuto arrestare, nell'ottica degli ordinari poteri di controllo, la operazione espletata dall'istante.

Stante la sussistenza della responsabilità della resistente ai sensi dell'art. 2087 c.c., occorre procedere all'accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dall'istante.

Sul punto il c.t.u. ha rilevato che sulla ricollegabilità causale delle menomazioni residue alle iniziali lesioni riportate dalla [redacted] in occasione dell'infortunio sul lavoro occorso in data 09.7.2018, non sussistono dubbi, stante la dinamica descritta, la prontezza ed adeguatezza dei rilievi effettuati in sede ospedaliera (clinici e strumentali) e l'evoluzione della patologia traumatica così come emerge dalla ricostruzione praticata sulla scorta della documentazione prodotta; che a seguito di tali lesioni, si rendeva necessario un

periodo di invalidità temporanea di complessivi giorni 72, dei quali giorni 30 al 75%, giorni 8 al 50% e giorni 34 al 25%; che i postumi permanenti residuati alla "frattura del collo omerale sx. con rotazione posteriore della testa" sono rappresentati dalla ipomiotrofia a carico sia del cingolo scapolo-omeroale sia del braccio sinistro e dalla limitazione funzionale di circa 1/3 dei movimenti della spalla sinistra; che tale insieme menomante appare in grado di sostanziare una decurtazione della efficienza psico-fisica del soggetto (danno biologico) pari al 6% e che in considerazione del tempo intercorso tra l'iniziale evento lesivo e l'osservazione clinica (16 mesi) i postumi esitati sono da considerare stabilizzati, non suscettibili di variazioni nel tempo e non incidenti sulle attività di relazione della ricorrente.

Questo Giudice non ritiene di condividere tutte le valutazioni del c.t.u., in quanto sulla base della documentazione prodotta ritiene, con riferimento alla patologia riscontrata ed alle linee guida utilizzate, che in capo alla ricorrente sia sussistente un danno biologico permanente nella misura del 5%.

In definitiva, va riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento del danno biologico permanente facendo applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2018.

Considerato che l'istante al momento dell'infortunio aveva un'età di quasi anni 34, occorre moltiplicare il punto di invalidità collegato alla percentuale di invalidità riconosciuta dal C.t.u. per il grado di invalidità (5%) e per il coefficiente moltiplicatore relativo all'età: si perviene in tal modo alla somma di Euro 7.713,00. Inoltre con riferimento ai giorni di invalidità temporanea parziale al 75% alla ricorrente spetta l'importo di Euro 2.205,00; con

riferimento ai giorni di invalidità temporanea parziale al 50% spetta la somma di Euro 392,00 e con riferimento alla invalidità temporanea parziale al 25% spetta l'importo di Euro 833,00. Da tale importo non bisogna decurtare la somma di Euro 996,10, in quanto liquidata dall'Inail a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta (nel caso di specie deve essere risarcito il danno non patrimoniale temporaneo), ma occorre aggiungere l'importo di Euro 190,00 a titolo di spese mediche affrontate dalla ricorrente e la somma di Euro 366,00 a titolo di spese per la consulenza di parte.

Tale voce di danno costituisce debito di valore, per cui sulla somma capitale liquidata al momento del verificarsi del danno, debbono essere calcolati la rivalutazione dal giorno del verificarsi del danno al giorno della sentenza di condanna (che trasforma il debito di valore in debito di valuta) e gli interessi nella misura legale, calcolati anno per anno sulle somme risultanti dalla rivalutazione annuale (rivalutazione calcolata sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) delle somme capitali dalla data del verificarsi del danno (Cfr. Cass. Sez. Un., 17-2-1995, n. 1712).

Inoltre va osservato *anche l'adozione della cosiddetta "tabella" non esonera il giudice dalla dovuta personalizzazione dei valori dei punti al caso concreto*, nonostante che la tabella sia costruita in genere con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invalidità del soggetto leso, in quanto ciò attiene ad un'evoluzione e perfezionamento della prima fase operativa, e cioè l'individuazione di parametri il più possibile uniformi tra casi astrattamente

simili, ma non incide sull'opera di personalizzazione del parametro al caso concreto (seconda fase).

L'adozione del valore del "punto", quale indicato nella tabella di riferimento, esime solo il giudice dal motivare sul perché al "punto" sia stato dato un certo valore di partenza (o astratto) nella liquidazione equitativa, ma non esaurisce la stessa, anche se all'esito della necessaria fase della "personalizzazione", il giudice può riscontrare che il valore indicato dalle tabelle relative ai punti di invalidità si attaglia perfettamente al caso concreto, secondo il suo equo apprezzamento. (Cfr., *ex multis* ,Cass. n. 11039 del 12.05.2006)

Considerato, pertanto, che il risultato ottenuto alla data del 9.07.2018 va comunque personalizzato in relazione al caso concreto, questo Giudicante ritiene equo in ragione della giovane età della lavoratrice, disporre un lieve aumento della somma ottenuta e, pertanto, liquidare alla ricorrente a titolo di danno biologico complessivo un importo, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ossia alla attualità di Euro 14.000,00.

Alla stregua di tutte le considerazioni esposte, viene accolta, per quanto di ragione, la richiesta di risarcimento dell'istante del danno biologico permanente e temporaneo e, per l'effetto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma liquidata alla attualità di Euro 14.000,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale va rigettata, in quanto priva di alcuna allegazione.



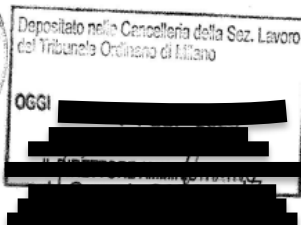
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate in ragione del mancato accoglimento integrale delle domande formulate dall'istante.

P.Q.M.

Il Giudice, [redacted] definitivamente pronunziando sulle domande proposte da [redacted] con ricorso depositato il [redacted], nei confronti della [redacted], così provvede:

- 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda finalizzata al risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore dell'istante della somma liquidata alla attualità di Euro 14.000,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
- 3) condanna la società resistente al pagamento di 2/3 delle spese processuali della ricorrente, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 6.500,00, con compensazione del residuo 1/3, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- 4) pone definitivamente a carico della resistente le spese della consulenza medico-legale disposta, così come liquidate in corso di causa.

Milano, [redacted]



[redacted signature]